

## REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA

Direzione centrale relazioni internazionali, comunitarie e autonomie locali - Servizio affari istituzionali e sistema autonomie locali, 26 marzo 2007, prot. n. 4803

*Surrogazione dei consiglieri comunali.*

Il Comune ha chiesto un parere in ordine alla surrogazione dei consiglieri comunali nell'ipotesi in cui, a seguito di successive dimissioni, la lista di appartenenza si sia esaurita.

Al riguardo, si confermano le considerazioni formulate nel parere prot. n. 23129/1.3.15 del 6 dicembre 2004, espresso in esito ad analogo quesito dello stesso Comune.

Ai sensi dell'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nei consigli comunali il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa è attribuito al candidato che nella medesima lista segue immediatamente l'ultimo eletto.

Sebbene la norma non preveda l'ipotesi di esaurimento della medesima lista del consigliere da surrogare, si ritiene che, qualora si verifichi tale fattispecie, non sia possibile attribuire il seggio a un candidato di una lista diversa. Infatti, in caso contrario, la composizione del consiglio comunale non rispecchierebbe il risultato elettorale, vanificando in tal modo il principio di democrazia<sup>1</sup>.

La possibilità che uno o più seggi rimangano vacanti è confermata dal fatto che l'ordinamento prevede lo scioglimento del consiglio comunale soltanto nel caso in cui l'impossibilità di surroga comporti la riduzione dell'organo assembleare alla metà dei suoi componenti<sup>2</sup>.

Infine, corre l'obbligo di evidenziare che l'art. 38, comma 8, del D.Lgs. 267/2000, come modificato dall'art. 3 del D.L. 29 marzo 2004, n. 80, convertito in legge 28 maggio 2004, n. 140, dispone che "le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci".

L'efficacia delle dimissioni dei consiglieri comunali, indirizzate al consiglio, consegue pertanto alla presentazione ed assunzione al protocollo dell'ente, con l'osservanza delle modalità specificate dalla norma citata, la quale precisa espressamente che le stesse non necessitano di presa d'atto da parte dell'organo collegiale di appartenenza dell'amministratore.

Di conseguenza, si ritiene che la surrogazione dei consiglieri dimissionari dovrebbe avvenire successivamente al momento in cui le rispettive dimissioni hanno assunto efficacia.

---

<sup>1</sup> Si vedano i pareri ANCI del 28.11.2000, del 24.09.2002, del 18.05.2004 e del 15.01.2007..

<sup>2</sup> Art. 141, comma 1, lett. b), n. 4) del d.lgs. 267/2000. Per i comuni del Friuli Venezia Giulia continua a trovare applicazione la norma, di contenuto identico, di cui all'art. 39, comma 1, lett. b), n. 2-bis), della legge 8 giugno 1990, n. 142, in virtù del rinvio statico operato dall'art. 23, comma 1, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23.